



CENTRO STUDI E SERVIZI

AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO
Organismo di Mediazione (n. 1025) e Ente di formazione (n. 415)
accreditato presso il Ministero della Giustizia

MODELLI CLAUSOLE DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO

CLAUSOLA CONCILIATIVA (o DI MEDIAZIONE)

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione predisposto dall'azienda speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO CON ARBITRO UNICO

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione predisposto dall'azienda speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato sempre dal Regolamento di cui sopra. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al richiamato Regolamento e deciderà secondo(1) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Livorno e/o Grosseto.

(1) Le parti dovranno optare per la decisione secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO CON COLLEGIO ARBITRALE

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento dell'azienda speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, iscritta nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato sempre disciplinato dal richiamato regolamento. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal richiamato regolamento. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo(1) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Livorno e/o Grosseto.

(1) Le parti dovranno optare per la decisione secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un procedimento di mediazione, presso l'azienda speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato sempre secondo il richiamato regolamento. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri (1), nominato/i dall'azienda speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Livorno e/o Grosseto.

(1) Le parti dovranno scegliere se devolvere la controversia ad un arbitro unico o ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri.